

INPS

Oggetto: D.L. 27.5.2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.7.2008, articolo 2, comma 6. Modifica del regime fiscale e contributivo delle erogazioni liberali e dei sussidi occasionali corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Testo

Con il provvedimento in oggetto, recante "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", sono state previste, tra l'altro, modifiche in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente. L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 49 dell'11 luglio 2008 (punto 2), ha fornito, tra l'altro, chiarimenti in ordine alle previsioni dell'articolo 2, comma 6, il quale prevede che *"nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa"*. La soppressione ha effetto a decorrere dal 29 maggio 2008.

La disposizione soppressa prevedeva la non concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a lire 500.000 (€ 258,23), nonché dei sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura (legge 108/1996), o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive (cfr. D.L. 419/1991, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172/1992).

Per effetto della soppressione, le erogazioni liberali e i sussidi occasionali, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR, corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti dal 29 maggio 2008, concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, per quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 (armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale), di tale previsione occorre tenere conto per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali.

Si precisa inoltre che agli emolumenti in questione non può estendersi il criterio del "maturato o dovuto" e pertanto gli stessi devono essere assoggettati a contribuzione nel mese di effettiva corresponsione.

Le aziende che non abbiano potuto tener conto di quanto disposto dalla norma in oggetto possono regolarizzare la contribuzione non versata ai sensi della Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26.03.1993 approvata con DM 7/10/1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Il Direttore Centrale
Luigi ZICCHEDDU